



# **COMUNE DI BUGLIO IN MONTE**

*Provincia di Sondrio*

## **REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

### **INDICE**

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Presupposto dell'imposta
- Art. 4 - Soggetto attivo
- Art. 5 - Soggetto passivo
- Art. 6 - Definizione di fabbricato
- Art. 7 - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 8 - Fabbricati rurali
- Art. 9 - Definizione di abitazione principale
- Art. 10 - Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 11 - Definizione di area fabbricabile
- Art. 12 - Definizione di terreno agricolo

#### TITOLO II - DICHIARAZIONI, DENUNCE E VERSAMENTI

- Art. 13 - Dichiarazioni e denunce
- Art. 14 - Versamenti

#### TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

- Art. 15 - Base Imponibile
- Art. 16 - Aliquote

#### TITOLO IV - DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI E ESCLUSIONI.

Art. 17 – Detrazioni e riduzioni

Art. 18 – Riduzione d’imposta

Art. 19 – Detrazione per l’abitazione principale

Art. 20 – Agevolazioni

Art. 21 - Esenzioni ed esclusioni

#### TITOLO V - CONTROLLO E VERIFICA

Art. 22 - Controllo e verifica

Art. 23 - Liquidazione e accertamento

Art. 24 – Rimborsi

#### TITOLO VI - NORME SANZIONATORIE

Art. 25 – Violazioni

Art. 26 – Sanzioni

Art. 27 – Interessi

#### TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Rinvio

Art. 29 - Entrata in vigore

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 59 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), integrandone la specifica normativa e con lo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di liquidazione e di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. L'imposta è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio del Comune di Buglio in Monte.

### **Art. 3 - Presupposto dell'imposta**

1. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 del D.L.vo 30/12/1992 n. 504, presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili siti nel territorio del Comune di Buglio in Monte, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### **Art. 4 - Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Buglio in Monte su cui insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.

2. La prevalenza viene intesa per una quota di parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile, ovvero non inferiore al 50% del valore del medesimo.

### **Art. 5 - Soggetto passivo**

1. L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietario degli immobili di cui al precedente art. 3, ovvero titolari, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, così come definito dall'art. 3 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, come modificato dall'art. 58 del D.L.vo 446/97, anche se non residenti nel territorio dello Stato.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

### **Art. 6 - Definizione di fabbricato**

1. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di autonoma e distinta rendita. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato. La condizione di effettivo utilizzo può essere rilevata dalla connessione alla rete idrica ed elettrica, o verifica con l'U.T.C. sulla base della data di rilascio del permesso di costruire.

### **Art. 7 – Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro oggettiva condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e di fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabili con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, ma bisognosi dei tipi di intervento di cui all'art. 31, comma I, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978 n. 457 e di fatto non utilizzati.

2. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale con spese a carico del proprietario ovvero da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. La suddetta dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione di inabitabilità o inagibilità. Il Comune di Buglio in Monte si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione presentata dal contribuente.

3. L'inagibilità o inabitabilità potrà essere anche riconosciuta sulla base di apposito rapporto redatto dal Servizio di Igiene Pubblica della locale A.S.L. che attesti l'insalubrità generale del fabbricato.

4. A titolo esemplificativo si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati nei quali ricorrono le seguenti condizioni:

- I. Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- II. Strutture verticali (murature portanti, pilastri, muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo parziale o totale;
- III. Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- IV. Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero a seguito del verificarsi ( reale o potenziale) di eventi calamitosi;

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

### **Art. 8 – Fabbricati rurali**

1. Sono considerati rurali i fabbricati o le porzioni di fabbricati che soddisfano le condizioni di cui all'art. 9 della Legge 133/94 di conversione del D.L.vo n. 557 del 30/12/1993.

### **Art. 9 - Definizione di abitazione principale**

1. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza.

2. Sono soggette alla medesima aliquota, ma con detrazioni differenziate come da combinato disposto al Titolo IV, art. 19 del presente regolamento:

- I. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- II. gli alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P.;
- III. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti; per coloro che trasferiscono la residenza nel corso dell'anno, detta agevolazione sarà operativa, ragguagliata in mesi, limitatamente al periodo successivo a detto trasferimento. I soggetti che intendono beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale specificando quale sia l'immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata.
- IV. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate, come prescritto dal D.L.vo 23/01/1993, convertito in Legge 75/93.
- V. Le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado (genitori e figli) se sussistono le seguenti condizioni:
- il soggetto che ha in uso gratuito l'immobile deve stabilirvi la propria residenza e avere separato stato di famiglia;
  - il soggetto cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito lo deve utilizzare quale abitazione principale e deve far parte di un nucleo familiare costituito da almeno due persone conviventi;
  - la presenza di regolare contratto di comodato gratuito, registrato entro il 31 dicembre, con decorrenza del beneficio dall'anno successivo a quello di registrazione, **oppure alle situazioni consolidate (verificate presso l'Ufficio Anagrafe) al 31/12/2000.**
- VI. Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

#### **Art. 10 – Pertinenze dell'abitazione principale**

- Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni e delle detrazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, **non si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze.**
- Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze il garage, il box o il posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 50 metri.
- Fermo restando che le pertinenze sono unità immobiliari distinte e separate dall'abitazione principale, la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore avviene secondo i criteri previsti nel decreto legislativo n. 504/1992.

#### **Art. 11 - Definizione di area fabbricabile**

- Area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune di Buglio in Monte, con deliberazione della Giunta Municipale aggiorna periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori di cui alla tabella del comma 3 del presente articolo.

3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, il valore delle aree fabbricabili per zone omogenee sul territorio del Comune di Buglio in Monte sono determinate come da seguente tabella:

Zona omogenee di P.R.G.	Euro al mq.
Zona A	<b>0,00</b>
Zona B	<b>35,00</b>
Zona C	<b>30,00</b>
Zona D	<b>31,00</b>
Zona E	<b>0,00</b>
Piani attuativi	<b>30,00</b>

4. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

5. I valori delle aree fabbricabili sopraindicati sono ridotti del 50% qualora sussistano **contemporaneamente** le seguenti condizioni:

- terreni interclusi
- effettiva impossibilità edificatoria autonoma del terreno per limitate dimensioni geometriche dello stesso.

La riduzione non opera nel caso di terreni contermini appartenenti alla medesima proprietà l'accorpamento dei quali può consentire l'edificazione.

## **Art. 12 - Definizione di terreno agricolo e di imprenditore agricolo**

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 cc, esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli articoli 2082 e 2083 c.c.

2. La qualifica di imprenditore agricolo professionale viene attribuita a colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile direttamente o in qualità di socio di società almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

3. Ai fini dell'agevolazione il soggetto passivo deve possedere la qualifica di cui al comma 2.

4. I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarati entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta.

5. L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

## **TITOLO II - DICHIARAZIONI, DENUNCE E VERSAMENTI**

### **Art. 13 – Dichiarazioni e denunce**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune di Buglio in Monte, con esclusione di quelli esenti o esclusi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la variazione.
2. Essendo stato introdotto da alcuni anni, presso il Comune di Buglio in Monte, il sistema di gestione dell'ICI con la spedizione dei bollettini precompilati, è possibile ed opportuno trasmettere all'Ufficio Tributi, **anche prima della scadenza prevista dalla Legge**, la documentazione che riguarda le dichiarazioni ICI e le eventuali variazioni sugli immobili.
3. La dichiarazione già presentata per anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi, purché non siano verificate variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui ne consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute.
4. I soggetti passivi devono dichiarare al Comune: acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva, modificazioni di detrazioni e riduzioni per gli immobili siti nel territorio del Comune, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro il termine indicato al comma 1).
5. Le dichiarazioni di cui sopra sono ritenute valide anche se presentate da uno solo dei contitolari a condizione che siano indicati l'intero valore dell'immobile e le generalità di tutti i contitolari.
6. Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo n. 504/92.

### **Art. 14 – Versamenti**

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei tempi e nei modi previsti dal comma 2 art. 10, D.L.vo n. 504/92 e successive modificazioni.
2. I versamenti si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla proprietà.
3. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati all'art. 5, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta **complessiva** risulta inferiore a € 2,07.

## **TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE**

### **Art. 15 – Base Imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili elencati dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4, dell'art. 5 del D.L.vo n. 504/92.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 5, dell'art. 5 del D.L.vo n. 504/92.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di apposita variazione del presente regolamento.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge n. 457 del 5.8.1978, la base imponibile è determinata mediante l'applicazione dell'art. 5 comma 6) del D.L.vo n. 504/92 e in conformità alle indicazioni fornite dal comune, in relazione al valore della aree fabbricabili, con la procedura descritta nel presente articolo 13.

6. Ricorrendo la situazione di cui al precedente comma , il proprietario è tenuto , al momento della comunicazione dell' avvio dei lavori a presentare all' Ufficio Tributi una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 così come pure a comunicare la fine degli stessi . Rimane comunque l' obbligo di presentazione della denuncia o comunicazione conformemente alle altre variazioni.

#### **Art. 16 - Aliquote**

1. L'aliquota e l'importo delle detrazioni sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 251 del D.L.vo n. 267/2000;

2. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

### **TITOLO IV - DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI E ESCLUSIONI.**

#### **Art. 17 – Detrazioni e riduzioni**

1. Con la medesima deliberazione descritta all'art. 16 del presente regolamento dovranno essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di Legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.

#### **Art. 18 – Riduzione d'imposta**

1. L' imposta è ridotta del 50% per fabbricati inagibili o instabili, di fatto non utilizzabili, di cui all'art. 7 del presente regolamento, limitatamente al periodo dell' anno durante il quale sussistono tali condizioni.

#### **Art. 19 – Detrazione per l'abitazione principale**

1. La detrazione per l'abitazione principale spetta al soggetto passivo fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per la sola unità immobiliare adibita a tale scopo, **escluse le pertinenze**, come dal combinato disposto dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento, per un importo fino a Euro 500,00. Sono equiparate all'abitazione principale:

- gli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti; per coloro che trasferiscono la residenza nel corso dell'anno, detta agevolazione sarà operativa, ragguagliata in mesi, limitatamente al periodo successivo a detto trasferimento. I soggetti che intendono beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale specificando quale sia l'immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata.

La pertinenza è equiparata all'abitazione principale se l'importo dell'ICI dovuto per i due immobili risulta essere inferiore a € 103,29.

2. Una detrazione pari a €. 103,29 è prevista, su presentazione di domanda da parte del contribuente, per i seguenti casi:

- nel caso di usufrutto ad ascendenti e discendenti di primo grado (genitori e figli) come da art. 9 comma 2 V, del presente regolamento.
- nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, **a condizione che non risultino locate su presentazione di autocertificazione da parte del contribuente**, come da art. 7, comma 2, del presente regolamento.

#### **Art. 20 - Agevolazioni**

1. Potranno essere previste eventuali ulteriori agevolazioni per l'abitazione principale nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 16 del presente regolamento, avendo riguardo a particolari situazioni di disagio economico o sociale.

2. Per ottenere l'agevolazione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare domanda contenente apposita autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

#### **Art. 21 - Esenzioni ed esclusioni**

1. Si ritengono esenti dall'ICI gli immobili descritti dall'art. 7 del D.L.vo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni e gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'art. 3, D.L.vo n. 504/92, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio del Comune di Buglio in Monte.

2. Ai sensi della lettera h) dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504/1992 e della legge n. 984/1977, i terreni agricoli di cui all'art. 12 del presente regolamento sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta.

3. E' ugualmente esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ogni altra area, comunque utilizzata, non avente le caratteristiche di area fabbricabile di cui all'art. 11 del presente regolamento.

4. I fabbricati riconosciuti rurali in conformità all'art. 8 del presente regolamento sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta.

### **TITOLO V - CONTROLLO E VERIFICA**

#### **Art. 22 - Controllo e verifica**

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.
2. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti il comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3), del D.L.vo n. 504/92.
3. Gli avvisi di liquidazione e accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati anche mediante raccomandata A/R.
4. Alla Giunta Comunale è attribuito il compito di decidere le azioni di controllo.

#### **Art. 23 - Liquidazione e accertamento**

1. A seguito di controllo e verifica di cui all'art. 22 il Comune provvede a correggere gli errori materiali e liquida l'imposta. Il Comune emette avviso di liquidazione ai sensi dell'art. 11 comma 1), del D.L.vo n. 504/92.
2. Qualora, a seguito di controllo, verifica e correzione di errori materiali, accerta infedeltà, incompletezza, inesattezza di dichiarazione, denuncia o comunicazione, provvede alla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione, in applicazione di quanto previsto dal comma 2, art. 11, D.L.vo n. 504/92.
3. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.L.vo 19.6.1997 n. 218.

#### **Art. 24 - Rimborsi**

1. Il Comune dispone il rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza qualora, su richiesta del contribuente, l'ufficio competente (Agenzia del Territorio) attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella presunta dichiarata dal contribuente per il possesso di fabbricati previsti dal c. 4, art. 5, D.L.vo n. 504/92.
2. Dispone inoltre il rimborso, su richiesta del contribuente da presentare nei termini previsti dai commi 1 e 2, art. 13, D.L.vo n. 504/92, delle somme versate e non dovute dal contribuente stesso. Il rimborso avviene nei termini previsti dall'art. 13, D.L.vo n. 504/92.

### **TITOLO VI - NORME SANZIONATORIE**

#### **Art. 25 – Violazioni**

1. Costituiscono violazioni:
  - I. omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
  - II. dichiarazione o denuncia infedele;
  - III. errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;
  - IV. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o la loro mancata compilazione incompleta o infedele.

#### **Art. 26 – Sanzioni**

1. La misura delle sanzioni per le fattispecie indicate nell'articolo 25 del presente regolamento sarà definita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

#### **Art. 27 – Interessi**

1. Gli interessi si applicano unicamente sulle somme dovute a titolo d'imposta al saggio di interesse legale.

#### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 28 – Rinvio**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.

3. Il presente regolamento annulla ogni altro precedente regolamento in materia.

#### **Art. 29 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2005.